

Contributi - Sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, L. n. 407/90 - Chiamata nominativa di lavoratori iscritti nella lista appositamente stilata dall'ufficio regionale - Necessità - Fondamento.

Corte di Cassazione - 07.05.2014 n. 9872 - Pres. Stile - Rel. Doronzo - C.F. (Avv. Infantino) - INPS (Avv.ti Sgroi, Maritato, Caliulo)

In tema di sgravi contributivi, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 8, co. 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o che abbiano fruito, per il medesimo periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con richiesta nominativa dall'apposita lista stilata, ai sensi del D.M. 22 marzo 1991, n. 1557, dall'ufficio regionale del lavoro, in quanto lo stato di disoccupazione deve essere non solo reale, ma altresì certificato dall'iscrizione in tale lista, che conferisce certezza alla perduranza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma.

FATTO - 1. Con sentenza del 14 maggio 2008, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, dichiarava illegittimo il verbale di accertamento n. 501, opposto da C.F., nella parte relativa al recupero contributivo, comprensivo di sgravi e altre agevolazioni, riguardante la posizione di tre lavoratori.

1.1. Confermava, invece, la sentenza nella parte in cui aveva escluso il diritto dell'opponente ai benefici contributivi di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, con riferimento alla posizione di un altro lavoratore, essendo rimasto accertato che, alla data della sua formale assunzione ai sensi dell'art. 8 della legge citata, il lavoratore era già alle dipendenze del C.: non sussisteva pertanto uno dei requisiti a cui l'art. 8, co. 9, L. cit., subordina la concessione del beneficio dello sgravio contributivo parziale (50%), ossia lo stato di disoccupazione del lavoratore ed il rispetto delle norme sul collocamento.

1.2. Contro la sentenza il C. propone ricorso per cassazione, fondato due motivi, sintetizzati in altrettanti quesiti di diritto.

L'INPS, anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.a.), resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO - 1. Con il primo motivo di ricorso il C. censura la sentenza per *“violazione e/o falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9 e dell'art. 12 disp. gen., co. 1 (art. 360 c.p.c., punto 3)”*.

1.1. Assume che la norma invocata è stata interpretata in violazione dei canoni di cui all'art. 12 preleggi, dal momento che essa, nella sua formulazione letterale, prevede quali uniche condizioni per l'erogazione del beneficio a) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (o sospesi dal lavoro o beneficiari della CIG per un periodo uguale) e b) l'assunzione non effettuata per sostituire i lavoratori dipendenti licenziati o sospesi dalle stesse imprese per qualsiasi causa. Essa non prevede invece il rispetto da parte del datore di lavoro delle norme sul collocamento.

1.2. A conferma della sua tesi, sostiene che quando il legislatore ha voluto subordinare l'applicabilità di un beneficio alla ricorrenza di altre condizioni, l'ha detto espressamente ed un esempio in tal senso poteva trarsi dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, co. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, in cui si prevede, quale requisito per usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, la denuncia del lavoratore agli istituti previdenziali.

Aggiunge che il mancato rispetto di tale condizione non comporta, comunque, l'esclusione totale dal beneficio ma solo una perdita commisurata ai periodi di inosservanza anche:

- di una sola delle condizioni previste dallo stesso co. 9, aumentati del 50 per cento (D.L. n. 338 del 1989 cit., art. 6, co. 10).

1.3. Nel caso di specie il legislatore non aveva previsto altro rispetto a quanto suindicato (condizioni sub a) e b), con la conseguenza che il fatto che il rapporto di lavoro fosse sorto con il dipendente "in nero" non poteva costituire un ostacolo all'erogazione del beneficio, potendo al più determinarsi uno spostamento a ritroso del momento a cui fare riferimento per verificare la sussistenza dei suddetti requisiti, tanto più che il rapporto di lavoro già avviato prima della formale assunzione era intercorso con lo stesso datore di lavoro.

1.4. Ne conseguiva che, trattandosi di un unico rapporto lavorativo, iniziato nel mese di marzo 2003 ma regolarizzato solo nel maggio successivo, la corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto comportare che da quella data (marzo 2003) era sorto non solo l'obbligo del datore di lavoro di procedere al versamento dei contributi previdenziali (omessi), ma anche il diritto dello stesso di beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge citata.

1.5. - Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: *“Dica la Corte se, ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9, così come interpretato ai sensi dell'art. 12 disp. gen., co. 1, il datore di lavoro conservi il diritto a godere dei benefici contributivi introdotti dalla citata norma per l'intero periodo previsto nel caso in cui venga accertato che l'unico rapporto di lavoro ebbe a costituirsi con il dipendente antecedentemente rispetto a quanto dichiarato ai fini contributivi, avendo omesso il datore di lavoro di denunciarne la costituzione agli istituti previdenziali ed a versare i relativi contributi, comportando tale omissione esclusivamente l'obbligo, sempre in capo al datore di lavoro, di procedere alla regolarizzazione contributiva e di pagare le relative sanzioni e per l'istituto di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 407 del 1990, citato art. 8, co. 9, alla data della effettiva costituzione dell'unico rapporto di lavoro”*.

2. - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 409 del 1990, art. 8, co. 9 e dell'art. 12 preleggi, co. 2.

2.1. - La Corte territoriale, nell'interpretare l'art. 8, co. 9, L. cit., avrebbe dovuto applicare analogicamente il D.L. n. 338 del 1989, art. 6, co. 10, il quale, nel prevedere un'analogia violazione, commina una sanzione costituita soltanto da una riduzione dell'importo dello sgravio spettante. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: *“Dica la Corte se, ai sensi della L. n. 409 del 1990, art. 8, co. 9, così come interpretato dall'art. 12 preleggi, co. 2, nel caso in cui venga accertato che l'unico rapporto di lavoro ebbe a costituirsi con il dipendente antecedentemente rispetto a quanto dichiarato ai fini contributivi avendo omesso il datore di lavoro di denunciarne la costituzione agli istituti previdenziali ed a versare i relativi contributi, il datore di lavoro mantenga, mediante l'applicazione analogica-estensiva del D.L. n. 338 del 1989, art. 6, commi 9 e 10, il diritto a godere del predetto beneficio ridotto per un periodo pari alla durata dell'inosservanza aumentato del 50%”*.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente stante la sostanziale identità delle questioni che pongono, sono infondati.

3.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, a mente dell'art. 12 preleggi, la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo *“attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*.

Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della *mens legis*, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore (cfr. *ex plurimis*, Cass., 16 aprile 2012, n. 5964, in motivazione e con ampi richiami giurisprudenziali; Cass., 16 ottobre 1975, n. 3359).

Solo se tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico. Infine, ma solo "*se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe*" (Cass., 16 ottobre 1975, cit.; Cass. 7 dicembre 2011, n. 26299).

3.2. È poi principio ripetutamente affermato quello secondo cui la normativa nazionale sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi (proprio sull'interpretazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9, seconda parte, cfr. Cass. 6 agosto 2013, n. 18710; in tema di agevolazioni fiscali, Cass., 16 novembre 2012, n. 20117; Cass., 11 aprile 2001, n. 5437).

3.3. Alla stregua di tali principi, è corretta e va dunque condivisa l'interpretazione che il giudice del merito ha dato alla disposizione di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, co. 9.

3.4. L'art. 8, sotto la rubrica "Norme in materia di contratti di formazione e lavoro", nella parte che qui interessa, è così formulato:

"9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

3.5. Si è in presenza di disposizioni che mirano, all'evidenza, a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore. Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore di lavoro:

a) al lavoratore, il quale:

- risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
- risulti sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi.

b) al datore di lavoro, che:

- assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda.

3.6. Lo stesso co. 9 prevede altresì l'istituzione in ogni regione di un'apposita lista da cui effettuare le assunzioni con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È stato così emanato il Decreto Ministeriale 22 marzo 1991, n. 1557, intitolato "*Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa*", il quale, in espressa attuazione di quanto disposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9, ha demandato agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di istituire, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, apposita lista speciale nella quale iscrivere: 1) i lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a ventiquattro mesi, secondo elenchi forniti dalle sedi periferiche dell'INPS, ovvero dalle imprese aventi alle dipendenze lavoratori fruitori di tale trattamento integrativo; 2) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Il decreto prevede inoltre dettagliate modalità per la formazione della lista, per il suo aggiornamento, nonché per la sua efficace divulgazione.

3.7. In questo contesto normativo, non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9, l'assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata, ovvero attraverso la richiesta nominativa dall'apposita lista come costituita presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

Fuori da questa regola, non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale - e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare -, ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza alla perduranza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma.

3.8. Ne consegue che l'assunto del ricorrente, secondo cui è sufficiente ai fini in questione il mero stato di disoccupazione e non anche il rispetto delle norme sul collocamento, è escluso dall'art. 8, come integrato dalla normativa di dettaglio di cui al decreto ministeriale su riportato.

3.9. Non può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui la regolarizzazione successiva - peraltro solamente asserita - comporti la sanatoria delle riduzioni contributive: è infatti principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che, in difetto di una norma espressa in tal senso, la regolarizzazione dei contributi evasi non comporta la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti (cfr. Cass., 10 marzo 2004, n. 4940; Cass., 14 aprile 2010, n. 890).

E neppure è consentita, in questa sede l'applicazione analogica del disposto di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, co. 10, che riguarda la diversa ipotesi della fiscalizzazione degli oneri sociali, essendo esclusa in detta materia, per le ragioni su esposte, l'applicazione analogica o estensiva.

3.10. Così pure è inconferente il richiamo alla sentenza n. 20891/2007(1) contenuto nella memoria illustrativa, la quale ha riguardato un'ipotesi del tutto diversa, in cui, a fronte dell'omissione contributiva relativa ad alcuni lavoratori, erano state escluse le riduzioni contributive titolo di sgravi con riferimento a tutti i lavoratori impiegati presso il datore di lavoro. Di conseguenza, la sentenza deve essere confermata ed il ricorso rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv. 2007, p. 934